



Città di Minerbio

Bologna

3 SETTORE POLIZIA LOCALE
POLIZIA LOCALE

ORDINANZA SINDACALE N. 7 / 2022

OGGETTO: DIVIETO DELL' ATTIVITÀ VENATORIA IN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE - LOCALITA' CA' DE FABBRI TRA LE VIE SAVENELLA-STORPIATO- RONCHI SUPERIORE-CHIESA-TRAZZI

IL SINDACO

Premesso che:

- L'art. 21 della Legge 157/1992 alle lettere:
 - e) prevede il divieto dell'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
 - f) prevede il divieto di sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gettata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
- Con delibera di Giunta Regionale n. 1340 del 01/08/2022 la Regione Emilia Romagna ha istituito le ZRC per la stagione venatoria 2022, conseguentemente, ai sensi dell'articolo 22, della legge regionale Emilia Romagna, n. 8 del 15.02.1994, sono decadute le ZRC precedentemente istituite, rendendo fruibile ai cacciatori la ex ZRC denominata Ronchi Superiore, all'interno della quale sono presenti diversi insediamenti abitativi della frazione di Ca' de Fabbri, dislocati tra le via Savenella-Storpiato- Ronchi Superiore- Chiesa-Trazzi;

Considerato che:

- l'area urbanizzata tra le via Savenella- Storpiato- Ronchi Superiore- Chiesa-Trazzi è caratterizzata dalla presenza di numerose abitazioni, da una chiesa e da diversi servizi;
- si ritiene opportuno, per ragioni di pubblica sicurezza, proteggere le aree precedentemente inserite nella ZRC, nelle quali vi è maggiore pericolo in relazione alla presenza di abitazioni e attività;
- la misura idonea risulta l'istituzione di una zona di divieto di caccia, contraddistinta da apposite tabelle indicanti la zona di divieto;



Città di Minerbio

Bologna

Considerato:

- il rispetto del principio di proporzionalità tra l'interesse ad effettuare l'attività venatoria, a tutela delle colture agricole e l'interesse a tutela della pubblica sicurezza, di precludere, nelle aree limitrofe alle aree urbane, l'esercizio dell'attività venatoria; principio che trova realizzazione nell'individuazione di una ristretta area, posta tra le vie sopra citate, da sottoporre a divieto per l'attività venatoria;
- il divieto previsto dall'articolo 21 della legge 157/1992, dell'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
- necessario ai fini della tutela della sicurezza pubblica, estendere all'area precedentemente individuata come ZRC e meglio specificata nella planimetria allegata, il divieto dell'attività venatoria per le stagioni ricomprese nelle annualità dal 2022 al 2024.
- classificazione urbanistica;

Ritenuto quindi indispensabile e urgente, emanare un provvedimento dell'Autorità Comunale, che imponga il divieto dell'attività venatoria in un'apposita e circoscritta area, tra le via Savenella- Storpiato- Ronchi Superiore- Chiesa-Trazzi, per le stagioni venatorie comprese tra le annualità 2022-2024, al fine di prevenire e reprimere tutti quei comportamenti che possono determinare gravi conseguenze per l'incolumità dei cittadini e garantire così l'ordine pubblico e la sicurezza;

Dato atto che il presente provvedimento è stato trasmesso in via preventiva al Prefetto di Bologna;

Visti:

- la Legge n. 157 del 11/02/1992 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterna e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. n. 8 del 15/02/1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Provinciale con la quale sono state individuate le aree del territorio in cui vige il divieto di caccia;
- l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

- Per le stagioni venatorie, comprese nel periodo 2022-2024, il divieto dell'esercizio dell'attività venatoria, in località Ca' de Fabbri, tra le via Savenella- Storpiato- Ronchi Superiore- Chiesa-Trazzi, area meglio individuata nell'allegata planimetria.

DISPONE

che i confini di tali zone, graficizzati nella planimetria allegata alla presente quale



Città di Minerbio

Bologna

parte formale e sostanziale, saranno segnalati ai cacciatori mediante posa di appositi cartelli di divieto, nei modi e nelle forme previste dalla vigente legislazione;

- di dare la massima diffusione della presente ordinanza nel territorio interessato;
- la Polizia Locale del servizio associato di Baricella, Malalbergo e Minerbio , la Polizia Locale della Città Metropolitana, le Guardie Ecologiche Volontarie e gli Agenti di Forza Pubblica sono incaricati del controllo per il rispetto della presente ordinanza;
- di inviare copia alla Città Metropolitana di Bologna;

AVVERTE

- 1) nelle zone di cui sopra è vietato l'accesso degli ausiliari dei cacciatori e più precisamente cani o accompagnatori ai fini dello scovo della selvaggina;
- 2) i riferimenti della presente ordinanza saranno resi visibili mediante l'apposizione di appositi cartelli collocati su pali installati in modo tale da essere visibili;
- 4) in dette zone è consentita la cattura, nei modi e forme di legge, di fauna cacciabile per l'immissione in altre zone del territorio comunale;
- 5) ai contravventori saranno applicate le sanzioni a norma di legge, con particolare riferimento all'art. 31 comma 1 lettera e) della L. 157/92 e all'art 650 nei casi ricadenti negli ambiti di applicazione della legge penale citata;

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza si potrà ricorrere al TAR di Bologna entro 60 gg dalla pubblicazione o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Lì, 15/09/2022

**IL SINDACO
BONORI ROBERTA**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)